

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
96/C 14/01	ECU.....	1
96/C 14/02	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.....	2
96/C 14/03	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari).....	2
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
96/C 14/04	Proposta di decisione del consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra.....	3
	Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea, i suoi Stati membri, il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri.....	4
96/C 14/05	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra.....	17

(segue)

IT

1

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
	<b>III Informazioni</b>	
	<b>Consiglio</b>	
96/C 14/06	Proroga della validità degli elenchi di idoneità stabiliti al termine dei concorsi generali Consiglio/A/288, Consiglio/LA/321, Consiglio/LA/330, Consiglio/LA/332, Consiglio/LA/335, Consiglio/LA/339, Consiglio/LA/341, Consiglio/LA/343, Consiglio/B/312, Consiglio/C/298, Consiglio/C/326, Consiglio/C/329, Consiglio/C/334, Consiglio/C/337, Consiglio/C/340, Consiglio/C/353, Consiglio/C/355, Consiglio/C/315, Consiglio/C/322, Consiglio/D/308 e Consiglio/D/331 . . . . .	19
	<b>Commissione</b>	
96/C 14/07	Avviso di postinformazione concernente il contratto di servizi relativo all'organizzazione dell'assistenza per l'applicazione del programma europeo di cooperazione interregionale e di azioni innovative di sviluppo (articolo 10 del regolamento FESR)	21
96/C 14/08	Attività di ricerca connesse alle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari — Procedura ristretta accelerata — Bando di gara . . . . .	22
96/C 14/09	Phare — Centraline telefoniche — Bando di gara d'appalto indetta dal ministero del lavoro e degli affari sociali della Repubblica ceca e dalla Commissione delle Comunità europee nel quadro del programma Phare . . . . .	24

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

18 gennaio 1996

(96/C 14/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,8311	Marco finlandese	5,74942
Corona danese	7,31089	Corona svedese	8,61512
Marco tedesco	1,89010	Sterlina inglese	0,843978
Dracma greca	310,134	Dollaro USA	1,28622
Peseta spagnola	159,273	Dollaro canadese	1,75659
Franco francese	6,46006	Yen giapponese	135,414
Sterlina irlandese	0,814736	Franco svizzero	1,52726
Lira italiana	2029,93	Corona norvegese	8,28135
Fiorino olandese	2,11699	Corona islandese	85,2380
Scellino austriaco	13,2918	Dollaro australiano	1,73697
Scudo portoghese	195,506	Dollaro neozelandese	1,93854
		Rand sudafricano	4,68963

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari**

(96/C 14/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

**Gara n. 175**

*Data della decisione della Commissione: 12 gennaio 1996*

(ECU/100 kg)

Formula			A/C—D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—		—	
		Concentrato	—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		125	121	124	121
	Burro < 82 %		120	116	—	—
	Burro concentrato		154	150	154	150
	Crema		—	—	54	—
Cauzione di trasformazione	Burro		145	—	145	—
	Burro concentrato		180	—	180	—
	Crema		—	—	61	—

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)**

(96/C 14/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	135	12. 1. 1996	179	203

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di decisione del consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra**

(96/C 14/04)

COM(95) 504 def. — 95/0261(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 25 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 113, 130Y e 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 130 U del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio;

considerando che è opportuno approvare l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra, è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio presiede il consiglio di cooperazione, conformemente all'articolo 25 dell'accordo quadro interregionale, e rappresenta la Comunità in questa sede. Un rappresentante della Commissione presiede la commissione mista di cooperazione e la sottocommissione commerciale mista in conformità dei rispettivi regolamenti interni di questi organi, nel cui ambito rappresenta la Comunità assistito dai rappresentanti degli Stati membri.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio deposita, per conto della Comunità europea, la notifica di cui all'articolo 34 dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**ACCORDO QUADRO INTERREGIONALE DI COOPERAZIONE**

**tra la Comunità europea, i suoi Stati membri, il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri**

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce l'Unione europea,

in appresso denominati «Stati membri della Comunità europea»,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARGENTINA,

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY,

Parti del trattato di Asunción recante creazione del Mercato comune del Sud e del protocollo aggiuntivo di Ouro Preto,

in appresso denominate «Stati membri del Mercosur», e

IL MERCATO COMUNE DEL SUD,

in appresso denominato «Mercosur»,

CONSIDERANDO i profondi legami storici, culturali, politici ed economici che li uniscono e ispirandosi ai valori comuni ai loro popoli;

CONSIDERANDO la loro piena adesione agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai valori democratici, allo Stato di diritto nonché al rispetto e alla promozione dei diritti umani;

CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, nonché nella dichiarazione finale del vertice sociale tenutosi a Copenaghen nel marzo 1995;

TENENDO PRESENTE che entrambe le parti considerano i processi di integrazione regionale strumenti di sviluppo economico e sociale che agevolano l'inserimento internazionale delle loro economie, favoriscono il ravvicinamento tra i popoli e contribuiscono ad una maggiore stabilità mondiale;

RIBADENDO la loro intenzione di mantenere e rafforzare le regole di un commercio internazionale libero in conformità delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;

CONSIDERANDO che la Comunità e il Mercosur hanno acquisito un'esperienza specifica in materia di integrazione regionale di cui potranno avvalersi reciprocamente, a seconda delle esigenze, nel rafforzare le loro relazioni;

TENENDO CONTO delle relazioni di cooperazione instaurate dagli accordi bilaterali tra gli Stati delle rispettive regioni, nonché dagli accordi quadro di cooperazione conclusi bilateralmente dagli Stati membri del Mercosur con la Comunità europea;

TENENDO PRESENTI i risultati ottenuti grazie all'accordo di cooperazione interistituzionale concluso il 29 maggio 1992 tra il consiglio del Mercato comune del Sud e la Commissione delle Comunità europee e sottolineando la necessità di portare avanti le azioni avviate nel suo ambito;

CONSIDERANDO la volontà politica di entrambe le parti di prefiggersi come obiettivo finale un'associazione interregionale di natura politica ed economica basata su una cooperazione politica più intensa, su una liberalizzazione progressiva e reciproca di tutti gli scambi commerciali, tenendo conto della sensibilità di alcuni prodotti e delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, e infine, sulla promozione degli investimenti e sull'approfondimento della cooperazione;

TENENDO CONTO della dichiarazione solenne congiunta, in cui le parti si propongono di concludere un accordo quadro interregionale che comprenda la cooperazione economica e commerciale e la preparazione della liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi commerciali tra le due regioni, in previsione del negoziato di un accordo di associazione interregionale tra di esse,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

IL REGNO DI DANIMARCA:

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

LA REPUBBLICA ELLENICA:

IL REGNO DI SPAGNA:

LA REPUBBLICA FRANCESE:

L'IRLANDA:

LA REPUBBLICA ITALIANA:

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

IL REGNO DI SVEZIA:

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA REPUBBLICA ARGENTINA:

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE:

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY:

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY:

IL MERCATO COMUNE DEL SUD:

I QUALI, DOPO AVER SCAMBIATO I LORO PIENI POTERI, RICONOSCIUTI IN BUONA E DEBITA FORMA, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## TITOLO I

## OBIETTIVI, PRINCIPIE CAMPO DI APPLICAZIONE

## Articolo 1

## Fondamenti della cooperazione

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento basilare del presente accordo.

## Articolo 2

## Obiettivi e campo di applicazione

1. Scopo del presente accordo è consolidare le relazioni esistenti fra le parti e preparare la creazione di un'associazione interregionale.
2. Per il conseguimento di tali obiettivi, si sono inclusi nel presente accordo il commercio, l'economia e la cooperazione ai fini dell'integrazione, nonché altri settori di comune interesse, onde intensificare le relazioni tra le parti e le loro rispettive istituzioni.

## Articolo 3

## Dialogo politico

1. Le parti avviano un regolare dialogo politico per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Mercosur. Il dialogo si svolge in conformità della dichiarazione congiunta allegata all'accordo.
2. Il dialogo ministeriale previsto dalla dichiarazione congiunta avverrà in seno al consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 25 del presente accordo oppure in altre sedi dello stesso livello concordate tra le parti.

## TITOLO II

## SETTORE COMMERCIALE

## Articolo 4

## Obiettivi

Le parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, preparare la futura liberalizzazione

progressiva e reciproca degli stessi e creare condizioni propizie all'istituzione dell'associazione interregionale, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti, conformemente alle norme dell'OMC.

## Articolo 5

## Dialogo economico e commerciale

1. Le parti determinano di comune accordo i settori di cooperazione commerciale senza escluderne nessuno a priori.
2. A tal fine, le parti si impegnano a portare avanti un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal titolo VIII del presente accordo.
3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti:
  - a) accesso al mercato, liberalizzazione degli scambi (ostacoli tariffari e non tariffari) e discipline commerciali quali le pratiche che limitano la concorrenza, le norme di origine, le salvaguardie e i regimi doganali speciali;
  - b) relazioni commerciali tra le parti e i paesi terzi;
  - c) compatibilità della liberalizzazione commerciale con le norme GATT/OMC;
  - d) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le parti;
  - e) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

## Articolo 6

## Cooperazione in materia di norme agroalimentari e industriali e di riconoscimento della conformità

1. Le parti convengono di cooperare per favorire il ravvicinamento delle rispettive politiche per quanto riguarda la qualità dei prodotti agroalimentari e industriali e il riconoscimento della conformità, compatibilmente con i criteri internazionali.
2. Le parti vagliano, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di avviare negoziati per concludere accordi di reciproco riconoscimento.

3. La cooperazione consiste principalmente nel promuovere tutte le azioni volta a migliorare la qualità dei prodotti e delle imprese delle parti.

#### Articolo 7

##### Cooperazione nel settore doganale

1. Le parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.

La cooperazione doganale può mirare altresì a potenziare le strutture doganali delle parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale.

2. La cooperazione doganale prevede, tra l'altro:

- a) scambi di informazioni;
- b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;
- c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;
- d) semplificazione delle procedure doganali;
- e) assistenza tecnica.

3. Le parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di cooperazione doganale.

#### Articolo 8

##### Cooperazione in materia di statistiche

Le parti convengono di agevolare il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.

#### Articolo 9

##### Cooperazione in materia di proprietà intellettuale

1. Le parti decidono di cooperare nel settore della proprietà intellettuale onde promuovere gli investimenti, il trasferimento di tecnologie, gli scambi commerciali e tutte le attività economiche connesse, nonché prevenire le distorsioni.

2. Compatibilmente con le rispettive legislazioni, normative e politiche e in conformità degli impegni assunti a norma dell'accordo Trips, le parti garantiscono una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, che convengono di rafforzare all'occorrenza.

3. Ai sensi del paragrafo precedente, la proprietà intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi di fabbrica o commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e le topografie dei circuiti integrati.

### TITOLO III

#### COOPERAZIONE ECONOMICA

#### Articolo 10

##### Obiettivi e principi

1. Tenendo conto del reciproco interesse dei rispettivi obiettivi economici a medio e a lungo termine, le parti promuovono una cooperazione economica volta a sviluppare le loro economie, a migliorare la loro competitività internazionale, a favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico, a innalzare i rispettivi tenori di vita, a creare posti di lavoro e a migliorarne la qualità nonché a diversificare e a rinsaldare i loro vincoli economici.

2. Le parti promuovono il trasferimento a livello regionale di tutte le azioni di cooperazione che, per il campo di applicazione e le economie di scala realizzate, consentono un uso più razionale ed efficace dei mezzi disponibili, nonché un'applicazione ottimale dei risultati previsti.

3. La cooperazione economica fra le parti si svolge su basi per quanto possibile ampie, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorità, dell'interesse comune e delle competenze specifiche.

4. In considerazione di quanto precede, le parti cooperano in tutti i settori favorevoli alla creazione di legami e reti economici e sociali fra di esse e al ravvicinamento delle loro economie, nonché nei settori che comportano un trasferimento di conoscenze specifiche in materia di integrazione regionale.

5. Nell'ambito di questa cooperazione, le parti favoriscono gli scambi di informazioni sui rispettivi indicatori macroeconomici.

6. Le parti tengono conto della necessità di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione intraprese.

7. Lo sviluppo sociale, e in particolare la promozione dei diritti sociali fondamentali, è alla base di tutte le azioni e misure attuate dalle parti in questo campo.

#### *Articolo 11*

##### **Cooperazione industriale**

1. Le parti promuovono la cooperazione industriale al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi.

2. La cooperazione mira in particolare a:

- a) incrementare gli scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia;
- b) favorire la modernizzazione e la diversificazione dell'industria;
- c) individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi;
- d) incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le parti, segnatamente le piccole e medie imprese;
- e) favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori delle due regioni;
- f) mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese delle due regioni.

3. La cooperazione prevede principalmente le seguenti azioni:

- a) intensificazione dei contatti tra operatori e reti di entrambe le parti attraverso conferenze, seminari tec-

nici, missioni di prospezione, partecipazione a fiere generali e settoriali e incontri fra dirigenti d'azienda;

- b) opportune iniziative a sostegno della cooperazione tra piccole medie imprese quali la promozione delle joint venture, la creazione di reti d'informazione, la moltiplicazione degli uffici commerciali, il trasferimento di esperienze e conoscenze specifiche, il subappalto, la ricerca applicata, le licenze e franchigie, ecc;
- c) promozione di azioni volte a rafforzare la cooperazione tra operatori economici del Mercosur e associazioni europee onde avviare un dialogo tra le reti;
- d) formazione, promozione delle reti e sostegno alla ricerca.

#### *Articolo 12*

##### **Promozione degli investimenti**

1. Le parti si sforzano di creare, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole allo sviluppo degli investimenti reciprocamente vantaggiosi.

2. La cooperazione in questo settore mira a:

- a) organizzare sistematicamente scambi di informazioni, nonché individuare e divulgare legislazioni e possibilità d'investimento;
- b) creare un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le parti, segnatamente attraverso la conclusione, tra gli Stati membri della Comunità e del Mercosur, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
- c) promuovere le joint venture, soprattutto tra piccole e medie imprese.

#### *Articolo 13*

##### **Cooperazione energetica**

1. La cooperazione tra le parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali.

2. La cooperazione energetica si concreta essenzialmente nelle azioni seguenti:

- a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte;
- b) trasferimenti di tecnologia;
- c) partecipazione di operatori economici di entrambe le parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;
- d) programmi di formazione tecnica;
- e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Se del caso, le parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.

#### *Articolo 14*

##### **Cooperazione in materia di trasporti**

1. La cooperazione tra le parti in materia di trasporti mira a sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto nonché a cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti per la circolazione di merci e persone, in tutti i modi di trasporto.

2. La cooperazione avviene principalmente attraverso:

- a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonché su altri temi di comune interesse;
- b) programmi di formazione destinati a coloro che operano nel settore dei trasporti.

3. Nell'ambito del dialogo economico e commerciale di cui all'articolo 5 e in previsione dell'associazione interregionale, le parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto, per evitare che ostacolino l'espansione dei loro scambi.

#### *Articolo 15*

##### **Cooperazione in materia di scienza e tecnologia**

1. Le parti decidono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico onde instaurare relazioni di lavoro durature tra le rispettive comunità scientifiche e di scambiare informazioni ed esperienze regionali in materia di scienza e tecnologia.

2. La cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti comprende principalmente:

- a) progetti congiunti di ricerca nei settori di interesse comune;
- b) scambi di scienziati per incentivare la ricerca congiunta, la preparazione di progetti e la formazione ad alto livello;
- c) riunioni scientifiche congiunte volte a scambiare informazioni, a promuovere le interazioni e a facilitare l'individuazione dei settori comuni di ricerca;
- d) divulgazione dei risultati e rafforzamento dei contatti tra settori pubblico e privato.

3. Alla cooperazione sono associati gli istituti di istruzione superiore di entrambe le parti, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le piccole e medie imprese.

4. Le parti decidono di comune accordo la portata, la natura e le priorità di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potrà essere adeguato a seconda delle circostanze.

#### *Articolo 16*

##### **Cooperazione in materia di telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione**

1. Le parti decidono di avviare una cooperazione nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione onde favorire il loro sviluppo economico e sociale, promuovere la società dell'informazione e agevolare la modernizzazione della società.

2. Le azioni di cooperazione previste tendono in particolare a:

- a) facilitare il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione e promuovere gli scambi di informazioni sulla normalizzazione, sulle prove di conformità e sulla certificazione in materia di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni;
- b) diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda le reti digitali di servizi integrati, la trasmissione di dati e la creazione di nuovi servizi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione;
- c) favorire l'avvio di progetti congiunti di ricerca e di sviluppo tecnologico e industriale nel settore delle nuove tecnologie di comunicazione, della telematica e della società dell'informazione.

*Articolo 17***Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente**

1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile, le parti di accertano che nei diversi settori della cooperazione interregionale si tenga conto della necessità di tutelare l'ambiente e di utilizzare in modo razionale le risorse naturali.
2. Le parti decidono di rivolgere particolare attenzione alle misure riguardanti la dimensione mondiale dei problemi ambientali.
3. La cooperazione può comprendere le azioni seguenti:
  - a) scambi di informazioni e di esperienze, anche in materia di regolamentazioni e di norme;
  - b) formazione e educazione ambientale;
  - c) assistenza tecnica, attuazione di progetti comuni di ricerca e, se del caso, assistenza istituzionale.

## TITOLO IV

**RAFFORZAMENTO DELL'INTEGRAZIONE***Articolo 18***Obiettivi e settori di applicazione**

1. La cooperazione fra le parti mira a favorire il conseguimento degli obiettivi del processo di integrazione del Mercosur e comprende tutti i settori in cui si applica il presente accordo.
2. A tal fine, le attività di cooperazione vengono considerate conformi alle esigenze specifiche del Mercosur.
3. La cooperazione deve assumere tutte le forme ritenute opportune, in particolare:
  - a) scambi di informazioni in tutte le forme appropriate, compresa la creazione di reti informatiche;
  - b) formazione e sostegno istituzionale;
  - c) studi e attuazione di progetti congiunti;
  - d) assistenza tecnica.

4. Le parti collaborano per sfruttare in modo ottimale le loro risorse in materia di raccolta, analisi, pubblicazione e diffusione delle informazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente necessarie per tutelare il carattere riservato di alcune di queste informazioni. Analogamente, esse convengono di tutelare i dati personali in tutti i settori in cui sono previsti scambi di informazioni tramite reti informatiche.

## TITOLO V

**COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE***Articolo 19***Obiettivi e settori**

1. Le parti rafforzano la cooperazione tra le rispettive istituzioni, soprattutto mediante contatti regolari fra di esse.
2. La cooperazione, che si svolge su basi per quanto possibile ampie, si avvale:
  - a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione;
  - b) trasferimenti di esperienze;
  - c) consulenze e formazione.

## TITOLO VI

**ALTRI SETTORI DI COOPERAZIONE***Articolo 20***Cooperazione in materia di istruzione e formazione**

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione in materia di integrazione regionale, sia a livello di giovani e di formazione professionale che nel quadro della cooperazione fra università e imprese.
2. Le parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze.
3. Le parti promuovono la conclusione di accordi tra centri di formazione e l'organizzazione di incontri tra gli

organismi responsabili dell'insegnamento e della formazione in materia di integrazione regionale.

#### *Articolo 21*

##### **Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura**

1. Nell'ambito delle rispettive competenze e al fine di favorire la conoscenza delle loro realtà politiche, economiche e sociali, le parti convengono di rafforzare i loro legami culturali e di illustrare con maggiore chiarezza la natura, gli obiettivi e la portata dei rispettivi processi d'integrazione, onde agevolarne la comprensione da parte dei cittadini.

Analogamente, le parti decidono di intensificare gli scambi di informazioni sulle questioni di reciproco interesse.

2. La cooperazione promuove i contatti tra mezzi di comunicazione e di informazione di entrambe le parti, anche attraverso azioni di assistenza tecnica.

Possono essere previste anche attività culturali qualora ciò sia giustificato dalla natura regionale.

#### *Articolo 22*

##### **Cooperazione in materia di lotta contro il narcotraffico**

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti coordinano e intensificano la lotta contro il narcotraffico e le sue molteplici conseguenze, anche a livello finanziario.

2. La cooperazione prevede consultazioni più frequenti e un maggior coordinamento tra le parti a livello regionale, eventualmente tra le istituzioni regionali competenti.

#### *Articolo 23*

##### **Clausola evolutiva**

1. Le parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo onde approfondire la cooperazione e completarla, conformemente alle rispettive legislazioni, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici.

2. Per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo, ciascuna delle parti può formulare proposte volte ad ampliare il campo della cooperazione tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.

#### TITOLO VII

##### **STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE**

#### *Articolo 24*

1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi.

2. In funzione dei risultati ottenuti, le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi nel Mercosur, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento.

3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le cooperazioni bilaterali avviate a norma degli accordi di cooperazione esistenti.

#### TITOLO VIII

##### **QUADRO ISTITUZIONALE**

#### *Articolo 25*

1. È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze.

2. Il Consiglio di cooperazione esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati.

3. Il Consiglio di cooperazione può inoltre presentare proposte appropriate, previo accordo tra le parti. Esso provvede, fra l'altro, a formulare raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo dell'associazione interregionale.

#### *Articolo 26*

1. Il consiglio di cooperazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del

consiglio del Mercato comune e del gruppo Mercato comune.

2. Il consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Mercosur.

#### Articolo 27

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti della Comunità e del Mercosur.

2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in uno degli Stati membri del Mercosur. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le parti. La commissione mista è presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna parte.

3. Il consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno e determina le modalità di funzionamento della commissione mista.

4. Il consiglio di cooperazione può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuità fra le riunioni del consiglio di cooperazione.

5. La commissione mista assiste il consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:

- a) favorire le relazioni commerciali in conformità degli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del titolo II;
- b) scambiare opinioni su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione commerciale e alla cooperazione, compresi i futuri programmi di cooperazione e i mezzi di esecuzione disponibili;
- c) presentare proposte al consiglio di cooperazione per agevolare la preparazione della liberalizzazione commerciale e l'intensificazione della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle azioni previste;
- d) in generale, presentare al consiglio di cooperazione proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, vale a dire l'associazione interregionale UE-Mercosur.

#### Articolo 28

Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.

#### Articolo 29

1. In conformità dell'articolo 5 del presente accordo, le parti istituiscono una sottocommissione commerciale che garantisce il conseguimento degli obiettivi commerciali previsti dal presente accordo e prepara la futura liberalizzazione degli scambi.

2. La sottocommissione commerciale mista è composta da rappresentanti della Comunità e del Mercosur. Essa può richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e di tutte le analisi tecniche che ritiene necessari.

3. La sottocommissione commerciale mista presenta una volta all'anno alla commissione mista di cooperazione di cui all'articolo 27 del presente accordo una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali.

4. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione, alla commissione mista il suo regolamento di funzionamento interno.

#### Articolo 30

##### Clausola di consultazione

Nell'ambito delle rispettive competenze, le parti si impegnano a consultarsi su tutti i temi contemplati dal presente accordo.

La procedura per le consultazioni di cui al comma precedente viene stabilita nel regolamento di funzionamento della commissione mista.

#### TITOLO IX

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 31

##### Altri accordi

Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea e il Mercosur, il presente accordo e tutte le misure attuate nel suo ambito lasciano impregiudicata la facoltà, per gli Stati membri della Comunità europea e del Mercosur, di avviare azioni bilaterali nel-

l'ambito delle rispettive competenze e di concludere, eventualmente, nuovi accordi.

#### Articolo 32

##### Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono, da un lato, la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Mercosur o i suoi Stati membri, in conformità del trattato che istituisce il Mercato comune del Sud.

#### Articolo 33

##### Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce il Mercato comune del Sud, alle condizioni precisate in detto trattato e nei protocolli aggiuntivi.

#### Articolo 34

##### Durata e entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. In conformità delle rispettive procedure e in funzione dei lavori e delle proposte elaborate nel quadro istituzionale del presente accordo, le parti stabiliscono l'opportunità, il momento e le condizioni per l'avvio dei negoziati che porteranno alla creazione dell'associazione interregionale.
3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.
4. Dette notifiche sono destinate al Consiglio dell'Unione europea e al gruppo Mercato comune del Mercosur.
5. I depositari del presente accordo sono, per la Comunità, il segretario generale del Consiglio e, per il Mercosur, il governo della Repubblica del Paraguay.

#### Articolo 35

##### Adempimento degli obblighi

1. Le parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

2. Le parti decidono che per «casi particolarmente urgenti», ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

- a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale

oppure

- b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.

3. Le parti convengono che per «misure del caso», ai sensi del presente articolo, s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi del presente articolo, l'altra parte può chiedere che sia indetta entro quindici giorni una riunione in merito.

#### Articolo 36

##### Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA AL MOMENTO DELLA SIGLA

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo, le parti si dichiarano disposte a concordare, prima della firma dell'accordo, modalità che ne garantiscano l'applicazione anticipata, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni relative alla competenza della Comunità in materia di cooperazione commerciale di cui al titolo II dell'accordo, nonché il quadro istituzionale stabilito per detta cooperazione.

Le parti ribadiscono la loro intenzione di portare avanti la cooperazione prevista dall'accordo di cooperazione interistituzionale del 29 maggio 1992 tra il consiglio del Mercato comune del Sud e la Commissione delle Comunità europee fino a che non saranno state espletate le rispettive procedure di ratifica.

### DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PERSONALITÀ GIURIDICA DEL MERCOSUR AL MOMENTO DELLA SIGLA

Il presente accordo, siglato in data odierna, potrà essere firmato all'entrata in vigore del protocollo di Ouro Preto, che conferisce al Mercosur la personalità giuridica internazionale.

### DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione rende noto che qualora, in seguito alle discussioni in seno agli organi comunitari competenti, si giungesse alla conclusione che si tratta di un accordo di natura comunitaria, si procederebbe alla revisione del testo per adeguarlo nella misura necessaria, segnatamente per quanto riguarda gli articoli seguenti:

1. Articolo 3: Dialogo politico
2. Articolo 25: Consiglio di cooperazione, apportando inoltre le altre indispensabili modifiche di natura redazionale.

### DICHIARAZIONE DEL MERCOSUR

Il Mercosur dichiara che, una volta definita la natura giuridica dell'accordo quadro interregionale, siglato in data odierna, proporrà alla controparte gli adeguamenti giuridici eventualmente necessari.

---

### ALLEGATO

### PROGETTO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL DIALOGO POLITICO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL MERCOSUR

#### Preambolo

L'Unione europea e gli Stati membri del Mercosur,

— consapevoli dei legami storici, politici ed economici che li uniscono, del loro patrimonio culturale comune e delle relazioni di profonda amicizia esistenti tra i rispettivi popoli,

- considerando che le libertà politiche ed economiche costituiscono la base delle società dei paesi membri dell'Unione europea e del Mercosur;
- riaffermando, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, il valore della dignità umana e della promozione dei diritti dell'uomo quali fondamenti delle società democratiche;
- riaffermando il ruolo essenziale dei principi e delle istituzioni democratiche fondate sullo stato di diritto, sul cui rispetto poggiano le politiche interne ed estere delle parti;
- desiderosi di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali secondo i principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite,
- affermando congiuntamente il loro interesse per l'integrazione regionale quale strumento per promuovere uno sviluppo duraturo e armonioso dei rispettivi popoli, fondato su principi di progresso sociale e di solidarietà tra i membri,
- basandosi sulle relazioni privilegiate istituite dagli accordi quadro di cooperazione firmati tra la Comunità europea ed i singoli Stati membri di Mercosur,
- rammentando i principi stabiliti nella dichiarazione solenne congiunta firmata tra le parti il 22 dicembre 1994,

hanno deciso di inserire le loro relazioni in una prospettiva a lungo termine.

#### **Obiettivi**

- Il Mercosur e l'Unione europea riaffermano solennemente la loro volontà di progredire verso l'instaurazione di un'associazione interregionale e di istituire a tal fine un dialogo politico rafforzato.
- L'integrazione regionale costituisce uno dei mezzi per conseguire uno sviluppo duraturo e socialmente armonioso nonché uno strumento per un inserimento competitivo nell'economia internazionale.
- Tale dialogo sarà inteso inoltre ad assicurare una più stretta concertazione su questioni che interessano le due regioni e su questioni multilaterali, segnatamente attraverso il coordinamento delle rispettive posizioni nelle sedi competenti.

#### **Meccanismi del dialogo**

- Il dialogo politico tra le parti si svolgerà tramite contatti, scambi di informazioni e consultazioni, in particolare sotto forma di riunioni al livello appropriato tra i vari organi del Mercosur e dell'Unione europea, nonché avvalendosi pienamente delle vie diplomatiche.
- In particolare, allo scopo anche di instaurare e sviluppare tale dialogo politico su questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, le parti convengono:
  - a) che si svolgeranno regolarmente delle riunioni, secondo modalità definite dalle parti, tra i capi di Stato dei paesi del Mercosur e i vertici dell'Unione europea;
  - b) che ogni anno si terrà una riunione tra i ministri degli Affari esteri del Mercosur e i ministri degli Affari esteri degli Stati membri dell'Unione europea, in presenza della Commissione europea, il luogo in cui si svolgeranno le riunioni sarà deciso di volta in volta dalle parti;
  - c) che, inoltre, saranno convocate riunioni tra altri ministri competenti per questioni di interesse comune, quando le parti ne ravvisino la necessità per rafforzare le relazioni reciproche;
  - d) che si terranno riunioni periodiche tra altri funzionari delle due parti.

**Proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra**

(96/C 14/05)

COM(95) 504 def. — 95/0262(ACC)

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 ottobre 1995)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 113 e 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il ... dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri;

considerando che la Comunità europea e il Mercosur si sono impegnati a stabilire le modalità di applicazione anticipata di determinate disposizioni dell'accordo relative alla cooperazione commerciale tra le parti nonché al quadro istituzionale previsto per detta cooperazione;

considerando che, in attesa che siano espletate le procedure di entrata in vigore dell'accordo, l'applicazione provvisoria di queste disposizioni contribuirà ad agevolare e a promuovere l'intensificazione dei legami commerciali tra Comunità europea e Mercosur,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità europea, lo scambio di lettere tra la Comunità e il Mercosur accluso alla presente decisione, che prevede l'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra.

*Articolo 2*

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità in seno agli organi di cui agli articoli 27 e 29 dell'accordo.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

## SCAMBIO DI LETTERE

relativo all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra

*Lettera n. 1*

Signor ...,

Mi pregio far riferimento all'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il ...

In attesa che l'accordo entri in vigore, mi pregio proporLe che la Comunità europea e il Mercosur applichino in via provvisoria le sue disposizioni relative alla cooperazione commerciale tra le parti, così come figurano negli articoli da 4 a 8 del titolo II dell'accordo.

Inoltre, per garantire l'efficacia della cooperazione contemplata da dette disposizioni, mi pregio proporLe altresì di applicare provvisoriamente le disposizioni relative alla creazione delle istituzioni incaricate di far applicare l'accordo, definite agli articoli 27, 29 e 30.

Mi pregio infine proporLe, se quanto precede è accettabile per il [Mercosur], di considerare la presente lettera e la Sua conferma un accordo tra la Comunità europea e il [Mercosur].

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio  
della Comunità europea*

*Lettera n. 2*

Signor ...,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna relativa all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il ..., così redatta:

«Signor ...»

Mi pregio far riferimento all'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il ...

«.....»

Sono in grado di confermarLe che [il Mercosur] è d'accordo sul suo contenuto.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il [Mercosur]*

---

## III

(Informazioni)

## CONSIGLIO

Proroga della validità degli elenchi di idoneità stabiliti al termine dei concorsi generali Consiglio/A/288, Consiglio/LA/321, Consiglio/LA/330, Consiglio/LA/332, Consiglio/LA/335, Consiglio/LA/339, Consiglio/LA/341, Consiglio/LA/343, Consiglio/B/312, Consiglio/C/298, Consiglio/C/326, Consiglio/C/329, Consiglio/C/334, Consiglio/C/337, Consiglio/C/340, Consiglio/C/353, Consiglio/C/355, Consiglio/C/315, Consiglio/C/322, Consiglio/D/308 e Consiglio/D/331

(96/C 14/06)

Con decisione del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, in data 4 gennaio 1996, la validità degli elenchi di idoneità stabiliti al termine dei concorsi generali seguenti è prorogata fino al 1° gennaio 1997:

- Consiglio/A/288      organizzato per l'assunzione di un amministratore (medico di nazionalità spagnola o portoghese) e la costituzione di una riserva di assunzione, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 305 del 29 novembre 1986;
- Consiglio/LA/321      organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di traduttori di espressione inglese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 66 del 16 marzo 1989;
- Consiglio/LA/330      organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di traduttori di espressione francese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 296 del 27 novembre 1990;
- Consiglio/LA/332      organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di traduttori di espressione danese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 35 A del 13 febbraio 1992;
- Consiglio/LA/335      organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di traduttori di espressione tedesca, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 248 A del 25 settembre 1992;
- Consiglio/LA/339      organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di traduttori di espressione greca, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 22 A del 26 gennaio 1993;
- Consiglio/LA/341      organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di giuristi-linguisti di espressione svedese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 144 del 25 maggio 1993;
- Consiglio/LA/343      organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di giuristi-linguisti di espressione finlandese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 144 del 25 maggio 1993;
- Consiglio/B/312      organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di assistenti aggiunti (programmatore), il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 142 del 31 maggio 1988;

- Consiglio/C/298 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di dattilografi di espressione spagnola, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 77 del 24 marzo 1987;
- Consiglio/C/326 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di dattilografi di espressione danese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 247 del 2 ottobre 1990;
- Consiglio/C/329 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di dattilografi di espressione italiana, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 170 del 12 luglio 1990;
- Consiglio/C/334 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di dattilografi di espressione tedesca, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 246 A del 24 settembre 1992;
- Consiglio/C/337 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di dattilografi di espressione olandese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 244 A del 23 settembre 1992;
- Consiglio/C/340 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di dattilografi di espressione inglese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 7 A dell'11 gennaio 1994;
- Consiglio/C/353 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di dattilografi di espressione svedese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 221 del 17 agosto 1993;
- Consiglio/C/355 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di dattilografi di espressione finlandese, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 221 del 17 agosto 1993;
- Consiglio/C/315 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di commessi aggiunti, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 271 del 20 ottobre 1988;
- Consiglio/C/322 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di commessi aggiunti — Sicurezza — il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 310 dell'11 dicembre 1990;
- Consiglio/D/308 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di agenti qualificati — Ristorante — il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 287 del 27 ottobre 1987;
- Consiglio/D/331 organizzato per la costituzione di una riserva di assunzione di agenti qualificati — Ristorante — il cui bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 4 A dell'8 gennaio 1991.
-

## COMMISSIONE

Avviso di postinformazione concernente il contratto di servizi relativo all'organizzazione dell'assistenza per l'applicazione del programma europeo di cooperazione interregionale e di azioni innovative di sviluppo (articolo 10 del regolamento FESR)

(96/C 14/07)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale «Politica regionale e coesione» (DG XVI), unità A.2, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.  
Tel. (32-2) 296 89 46/295 33 76. Telefax (32-2) 296 24 73.
2. **Procedura di stipulazione prescelta:** Procedura aperta n. 95/30.
3. **Categoria del servizio:** 27.  
La Commissione europea si è assicurata il concorso di due organismi a vocazione internazionale e, di preferenza, derivanti da un raggruppamento, per assisterla nell'applicazione di progetti pilota nei settori di: a) azioni innovative regionali e locali; b) cooperazione interregionale interna; corrispondenti rispettivamente a due lotti A), B) di tale contratto di servizi.
4. **Data di aggiudicazione del contratto:** 27. 12. 1995.
5. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** L'aggiudicazione è stata fatta all'offerta che ha presentato il migliore rapporto qualità-prezzo.
6. **Numero di offerte ricevute:**  
Lotto A) 7.  
Lotto B) 7.
7. **Nome e indirizzo degli aggiudicatari:**  
Lot A) Europe Innovation 2000, c/o FERE Consultants, 15, rue Barrault, F-75013 Paris,  
Lotto B) -.
8. **Prezzo pagato (contratto di 24 mesi):**  
Lotto A) quota forfettaria: 1 568 900 ECU,  
importo totale: 2 987 938 ECU,  
Lotto B) senza oggetto, lotto non aggiudicato
- 9.
10. Per il lotto B), riapertura di una procedura negoziata con i 5 aggiudicatari che hanno soddisfatto i criteri di selezione.
11. **Data di pubblicazione del bando di gara nella GUCE:** 19. 7. 1995.
12. **Data di spedizione del bando:** 9. 1. 1996.
13. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 9. 1. 1996.

## Attività di ricerca connesse alle autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari

## Procedura ristretta accelerata

## Bando di gara

(96/C 14/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Agricoltura, VP.B.II.1, L84 1/10, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

Tel. (32-2) 29 56 05. Telefax (32-2) 296 59 63.

(Dr G. Rudson.)

2. **Categoria di servizio e descrizione:** La Direzione generale Agricoltura (DG VI) indice un bando di gara per la coordinazione del programma di revisione tecnico e scientifico di prodotti fitosanitari esistenti e nuovi, nel quadro della direttiva del Consiglio 91/414/CEE relativa all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e del regolamento della Commissione (CEE) N. 3600/92 che stabilisce le modalità relative alla prima fase del programma di rivalutazione.

I lavori comprenderanno l'organizzazione, la presidenza e la redazione di relazioni sulle riunioni di carattere altamente tecnico e scientifico con periti specializzati e comporranno interventi scientifici e tecnici significativi nel corso di tali riunioni. Le riunioni avranno un duplice obiettivo:

- a) sviluppare due documenti che definiscano le linee direttrici relative alla valutazione dei prodotti fitosanitari, in una delle varie discipline scientifiche relative alla valutazione dei prodotti fitosanitari e/o alle sostanze attive contenute nella loro composizione (per esempio l'esposizione dell'operatore e i residui nei prodotti agricoli);
- b) esaminare, con i periti specializzati 18 relazioni degli Stati membri relatori al fine di preparare i fascicoli tecnici e scientifici necessari per la Commissione. Tali relazioni coprono tutte le discipline seguenti:
  - proprietà fisiche, chimiche e biologiche,
  - pratica agricola,
  - impatto tossicologico sulla salute umana ed animale,
  - stima dei residui nel cibo e negli alimenti per il bestiame,
  - destino e comportamento nell'ambiente,
  - effetto sulle specie non determinate,
  - metodi di analisi,

— classificazione ed etichettatura.

Inoltre, saranno necessari incontri frequenti di coordinazione con i servizi della Commissione.

3. **Luogo di consegna:**

— documenti e relazioni: vedi punto 1;

— organizzazione delle riunioni di cui al punto 2. a) e b); nei locali proposti dall'offerente.

4. **Disposizioni del fatto che la prestazione sia riservata ad una professione particolare:** Non applicabile.5. **Divisione in lotti:** Non ammessa.6. **Numero di candidati invitati a presentare offerta:** Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione saranno invitati a presentare offerta.7. **Varianti:** Non ammesse.8. **Termine per il completamento del servizio:** Il servizio dovrà essere completato entro 12 mesi dall'inizio del contratto.9. **Forma giuridica che il prestatore del servizio dovrà assumere:** Nessuna forma particolare.

10. a) La Commissione ha stabilito di estendere la gara d'appalto 95/C 203/11 pubblicata nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» C 203, dell'8. 8. 1995, pag. 22. Il ricorso alla procedura accelerata è necessario al fine di garantire che il contratto possa essere stipulato entro l'1. 4. 1996 quando le prime relazioni saranno inviate dagli Stati membri per il riesame di cui al punto 2. b).

b) **Termine ultimo per la richiesta delle domande di partecipazione:** 5. 2. 1996.c) **Indirizzo al quale devono essere inviate:** Vedi punto 1.

d) I documenti presentati da parte dei candidati durante la procedura di aggiudicazione devono essere redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

11. **Termine ultimo per l'invio degli inviti a presentare offerta e dei capitolati d'appalto da parte della Commissione:** 9. 2. 1996, il termine ultimo per la rice-

zione delle offerte è fissato a 10 giorni dalla data di invio degli inviti a presentare offerta.

12. **Cauzioni e garanzie:** La Commissione si riserva il diritto di richiedere al prestatore proposto di consegnare una garanzia ai sensi della regolamentazione finanziaria della CE.
13. **Criteri di selezione e informazioni necessarie per la valutazione degli standard minimi economici e tecnici richiesti al prestatore di servizio:** I candidati che saranno invitati a presentare offerta saranno selezionati sulla base della loro posizione economica e della loro capacità tecnica, compresa, in particolare, una valutazione della disponibilità, tenendo conto, dell'importanza e la natura del lavoro, le risorse tecniche e scientifiche sufficienti nonché le risorse amministrative, la competenza e l'esperienza sufficiente nonché l'indipendenza e l'affidabilità necessaria per le attività specifiche da eseguire nel quadro del contratto.

La prova della capacità tecnica, corredata dalla richiesta d'invito a presentare offerta (vedi punto 10 e 11), dovrà essere fornita nel modo seguente:

- a) informazioni dettagliate sul tipo e sull'importanza delle risorse scientifiche e tecniche a disposizione del candidato, compresi in particolare, i titoli di studio e le qualifiche professionali del personale scientifico e dei dirigenti che il candidato metterà a disposizione per la prestazione del servizio di cui al punto 2;
- b) informazioni dettagliate sull'importanza ed sul carattere idoneo della competenza e sull'esperienza del candidato nei seguenti settori:
- aa) tutti i settori tecnici di cui al punto 2. b) connessi ai prodotti fitosanitari,
- bb) analisi e valutazione dettagliate studi tecnici e scientifici e delle informazioni presentate da parte dei candidati dell'industria tenendo conto dell'autorizzazione nonché delle relazioni tecniche scritte che interessano l'insieme dei settori tecnici di cui al punto 2. b).
- cc) procedimento decisionale per l'ottenimento dell'autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari e per la costituzione di limiti massimi di residui di pesticidi,
- dd) organizzazione, presidenza e segretariato di riunioni di periti tecnici;
- c) informazioni dettagliate sulle risorse amministrative e di gestione che il candidato invierà per l'esecuzione del contratto, con indicazione delle attrezzature, dei locali e delle apparecchiature

tecniche di cui il candidato dispone per la prestazione dei servizi;

- d) informazioni dettagliate sulle disposizioni prese per una classificazione sicura ed un recupero efficace dei fascicoli relativi ai prodotti esaminati;
- e) considerato che i servizi prestati saranno direttamente utilizzati in un ulteriore procedimento decisionale relativo alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari e che implicano delle attività di informazione per le quali la Commissione e gli Stati membri devono garantire la confidenzialità e la protezione dei dati, e che non dovrà esservi alcuna possibilità di conflitto di interesse, i candidati devono fornire informazioni dettagliate su tutte le attività commerciali attuali relative alla fornitura di beni/servizi, nonché per ogni attività prevista durante il periodo di contratto;
- f) indicazione della quota e della natura delle attività che il candidato intende subappaltare; sulla base delle esigenze menzionate al punto e), il subappalto verrà accettato soltanto per gli incarichi prettamente amministrativi (segnatamente invio della posta, duplicazione, traduzioni, sale per riunioni).

14. **Criteri per l'aggiudicazione dei contratti:** Secondo le disposizioni del presente avviso di contratto e del capitolato d'onere, il contratto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in funzione:

- a) del prezzo proposto da parte dell'offerente, considerando il costo stimato, il numero e la natura delle riunioni proposte;
- b) del numero di riunioni che l'offerente propone di organizzare con il bilancio proposto e nei dettagli fissati;
- c) le misure che l'offerente applicherà per garantire un livello elevato di qualità e di coerenza delle riunioni organizzate e delle relazioni consegnate nonché delle linee direttrici riportate ai punti 2. a) e 2. b).

15. **Altre informazioni:** Il presente bando annulla e sostituisce il bando di gara per le stesse attività 95/C 103/11 pubblicato nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» C 203, 8. 8. 1995, pag. 22. La Commissione non si impegna ad accettare né l'offerta più bassa né una qualsiasi offerta.

16. **Data di spedizione del bando:** 15. 1. 1996.

17. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee:** 15. 1. 1996.

## Phare — Centraline telefoniche

## Bando di gara d'appalto indetta dal ministero del lavoro e degli affari sociali della Repubblica ceca e dalla Commissione delle Comunità europee nel quadro del programma Phare

(96/C 14/09)

**Denominazione del progetto**

Sviluppo del mercato del lavoro CZ 9406-04-01-02

Fornitura di centraline telefoniche e di cablaggi per gli uffici di collocamento della Repubblica ceca

**1. Partecipazione e origine**

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi seguenti: Albania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

Le forniture e i servizi offerti devono essere originari degli Stati sopraindicati.

**2. Oggetto**

Si richiede la fornitura di 36 centraline telefoniche e di 32 sistemi di cablaggio strutturato per gli uffici di collocamento della Repubblica ceca. Il fornitore sarà responsabile della consegna e dell'installazione delle attrezzature, come pure della prestazione di un corso di istruzione di base per il loro utilizzo, della durata di due giorni.

**3. Fascicolo di gara**

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto gratuitamente presso i seguenti indirizzi:

a) Agency for Labour Market and Social Policy, Phare - Labour Market PMU, Mr Petr Chudej, director of Labour Market Programmes, Palackého náměstí 4, CZ-128 01 Prague 2, tel. (42-2) 24 97-25 70, telefax (42-2) 24 97-23 20

b) Commissione europea, DGI/A/B3, Sig.na Barbara Wolf, rue de Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 74 29

c) Uffici nell'Unione europea:

D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50]

NL-2594 AG Den Haag, EVD, afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151, [tel. (31-70) 346 93 26; telefax (31-70) 364 66 19]

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 01-1; télécopieur (352) 43 01-337 89]

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17/19]

B-1040 Bruxelles, rue Archimède 73 [(32-2) 235 38 44; télécopieur (32-2) 235 01 66]

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 69 99 91; telefax (39-6) 679 36 521]

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-171) 973 19 92; facsimile (44-171) 973 19 00/10]

DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61, [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03]

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 671 22 44; facsimile (353-1) 671 26 57]

EL-10674 Athina, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20]

E-28046 Madrid, paseo de la Castellana 46, [tel. (34-1) 431 57 11; telefax (34-1) 432 14 091]

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351-1) 154 11 44; telefax (351-1) 155 43 97]

A-Wien 1040, Hoyosgasse 5 [Tel. (43-1) 505 33 79; Telefax (43-1) 50 53 37 97]

FIN-00131 Helsinki, Pohoisplanadi 31, PO Box 234 [puh. (358-0) 65 64 20; telekopio (358-0) 65 67 28]

S-11147 Stockholm, PO Box 7323, Hammgatan 6 [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35]

I fascicoli di gara saranno disponibili a partire dal 17. 1. 1996 (14.00), ora locale, presso la sala di riunione B, terzo piano, in Palackého náměstí 4, CZ-Praga 2. Le piantine degli uffici di collocamento interessati saranno disponibili in occasione della riunione di presentazione, previa sottoscrizione di una dichiarazione di confidenzialità. La riunione di presentazione si terrà il 30. 1. 1996 (14.00), ora locale, presso la sala di riunione B, terzo piano, in Palackého náměstí 4, CZ-Praga 2.

**4. Offerte**

Le offerte devono pervenire entro il 20. 2. 1996 (11.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Agency for labour Market and Social Policy, Phare - Labour Market PMU, Mr Petr Chudej, Director of Labour Market Programmes, Palackého náměstí 4, CZ-128 01 Praga 2.

I plichi verranno aperti in presenza di un rappresentante della delegazione della Commissione europea nella Repubblica ceca il 20. 2. 1996 (11.00), ora locale, presso la sala di riunione B, terzo piano, in Palackého náměstí 4, CZ-Praga 2.

Il ministero del lavoro e degli affari sociali della Repubblica ceca si riserva il diritto di annullare la gara in qualsiasi momento o di rifiutare qualsiasi offerta.